REGOLAMENTO (CEE) N. 3271/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1989

relativo ai prezzi che devono essere presi in considerazione per il calcolo del valore dei prodotti agricoli giacenti in ammasso d'intervento da riportare all'esercizio successivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali sul finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri per la contabilizzazione delle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2735/89 (4), prevede che le spese relative alle operazioni di ammasso pubblico siano dichiarate nell'ambito di determinati conti, attualmente chiusi al 30 settembre ; che il valore delle giacenze a fine esercizio deve pertanto essere calcolato su questa base ;

considerando che i prezzi di riporto devono essere rilevati dagli organismi pagatori per le scorte di intervento immagazzinate sotto la loro responsabilità, per le quali le spese devono essere dichiarate nel conto annuale previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 ; che è opportuno stabilire che queste informazioni siano comunicate alla Commissione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi pagatori accertano, per i prodotti agricoli giacenti in ammasso d'intervento sotto la loro responsabilità a fine esercizio, il valore contabile medio (prezzo di riporto) di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78, e lo comunicano alla Commissione entro il 10 novembre utilizzando i documenti determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2776/88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.
(4) GU n. L 263 del 9. 9. 1989, pag. 17.